

STATUTO ASSOCIATIVO

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

Art. 1

È costituita l'Associazione per le Alte Professionalità denominata "**FEDERPROFESSIONAL**" (abbr. **FEDERPRO**), ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 36 e segg. del Codice Civile, con sede in Roma.

Art. 2

Il Consiglio Direttivo determina l'ubicazione della sede nell'ambito del comune di Roma, nonché l'eventuale articolazione, nella formula ritenuta più consona, di sedi periferiche o uffici di rappresentanza, sul territorio nazionale o all'estero.

Art. 3

Il marchio **FEDERPROFESSIONAL** è un marchio registrato.

TITOLO II - SCOPO SOCIALE

Art. 4

L'Associazione ha lo scopo di:

- a) promuovere ogni iniziativa atta a valorizzare le alte professionalità dei propri associati, sia che queste siano espresse individualmente che aggregate in gruppi, associazioni o altre espressioni collettive comunque organizzate;
 - b) promuovere la partecipazione dei propri associati a forme di previdenza, di assistenza sanitaria e di copertura assicurativa in genere, tanto della sfera professionale che personale;
 - c) dare il proprio contributo sui problemi generali di ordine economico e sociale, con competenti valutazioni, proposte e studi, diffondendoli anche presso l'opinione pubblica;
 - d) coordinare la collaborazione fra gli iscritti per la reciproca conoscenza, per lo studio dei problemi di comune interesse e per lo sviluppo di attività comuni;
 - e) promuovere e sostenere ogni iniziativa che, direttamente o indirettamente, favorisca lo sviluppo culturale e professionale degli associati, anche mediante la partecipazione in enti o società con finalità coerenti con il presente Statuto;
 - f) promuovere ogni iniziativa mirata alla attestazione delle competenze dei propri associati, sia a livello nazionale che internazionale, e contribuire alla predisposizione e alla implementazione dei modelli di certificazione, aderire ad enti di certificazione e stipulare accordi di collaborazione con gli stessi, fermo restando che è fatto esplicito divieto agli Associati di utilizzare il marchio Federprofessional come certificazione delle competenze professionali.
- L'Associazione può svolgere attività strumentali a quelle sopra indicate, comprese le attività didattiche, commerciali e produttive, purché direttamente connesse ai fini istituzionali e, comunque, in modo non prevalente rispetto all'attività istituzionale.

Art. 5

È fatto espresso divieto, nell'ambito associativo, di esercitare attività che, in qualsiasi modo,

perseguano finalità di proselitismo o propaganda politica. L'Associazione ripudia qualunque forma di discriminazione fondata su religione, sesso, età, razza o appartenenza a particolari comunità nazionali, territoriali o etniche.

Art. 6

L'Associazione può stipulare accordi di collaborazione con società ed associazioni professionali, nonché con altre organizzazioni che perseguano finalità analoghe a quelle previste dallo scopo sociale o la cui attività si manifesti sinergica, complementare o strumentale rispetto allo stesso, anche nell'ambito del lavoro dipendente caratterizzato da elevati contenuti tecnici e professionali.

TITOLO III - GLI ASSOCIATI

Art. 7

Possono fare parte dell'Associazione coloro che svolgono le attività connotate dalla alta professionalità di cui ai successivi artt. 8 e 9.

Art. 8

In particolare, rivestono la qualifica di associati ordinari di Federprofessional i consulenti di azienda, del terzo settore e della persona operanti nei campi della:

1. consulenza area giuridica, amministrativa, finanziaria,
2. consulenza marketing e comunicazione, direzione, organizzazione, strategie,
3. consulenza risorse umane,
4. consulenza scientifica, tecnica e informatica.

Art. 9

Possono ottenere altresì l'iscrizione a Federprofessional, anche in qualità di associati aggregati, gli aderenti a FEDERMANAGER o a strutture facenti parte del network Federmanager, ad altre associazioni o organizzazioni professionali, anche se operanti in ambiti e specializzazioni professionali diversi da quelli di cui all'art. 8, con cui Federprofessional o Federmanager sottoscrivano accordi di cooperazione e integrazione, nonché i lavoratori, o ex lavoratori dipendenti che ricoprano o che abbiano ricoperto incarichi di natura direttiva e/o di alta qualificazione culturale e professionale, tanto nel settore pubblico che privato.

Tutti i soggetti di cui al precedente capoverso, con l'iscrizione a Federprofessional, attestano il loro intendimento di perseguire l'obiettivo di svolgere le attività professionali di cui al precedente art. 8, in via esclusiva o concorrente con l'attività svolta.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo potrà lanciare progetti di adesione a Federprofessional specificamente dedicati ai giovani con particolari requisiti e che siano proiettati a ricoprire le posizioni professionali di cui al precedente art. 8.

Art. 11

L'adesione all'Associazione è annuale e l'impegno si rinnova di anno in anno, salvo dimissioni da inoltrare entro due mesi prima della scadenza di ciascun anno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo messaggio di posta elettronica certificata.

In mancanza di dimissioni, l'adesione si intende tacitamente rinnovata.

Art. 12

I soggetti che intendono diventare associati dell'Associazione devono presentare domanda scritta dalla quale risulti la natura dell'attività svolta, nonché il curriculum vitae. Non è richiesta la presentazione della domanda per i soggetti di cui al precedente art. 9 appartenenti ad altre organizzazioni convenzionate con Federprofessional o facenti parte del network Federmanager, i cui requisiti sono attestati automaticamente a ragione dell'appartenenza all'organizzazione stessa.

Art. 13

La qualifica di associato è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo.

Art. 14

Tutti gli associati persone fisiche sono tenuti a partecipare ad un programma di formazione obbligatoria continua. Il Consiglio Direttivo potrà accreditare e riconoscere caso per caso, a suo insindacabile giudizio, percorsi formativi alternativi, nonché stabilire le modalità di verifica delle competenze acquisite attraverso la formazione erogata. Ogni corso proposto sarà presentato con la descrizione degli strumenti usati per valutare l'effettivo apprendimento del professionista utente del corso stesso (test, questionari, colloqui valutativi, autocertificazione, verifica presenza, ecc.).

Art. 15

Gli associati sono tenuti all'adesione ed al puntuale rispetto di un codice deontologico predisposto dal Consiglio Direttivo; la violazione delle norme del codice deontologico costituisce comportamento soggetto alle sanzioni previste dal presente Statuto.

Art. 16

Tutti gli associati, sia ordinari che aggregati, hanno uguali diritti e doveri e, come tali, hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nonché diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto.

Art. 17

Tutti gli associati sono tenuti a versare le quote deliberate dal Consiglio Direttivo, eventualmente diversificate in relazione al loro status ed a requisiti oggettivi.

I membri del Consiglio Direttivo, negli anni in cui rivestono la carica di consigliere, anche se per una frazione di anno, versano una quota ridotta al 10% della quota ordinaria annuale.

TITOLO IV - DECADENZA ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI**Art. 18**

Gli associati decadono dalla loro qualità ove si rendano morosi per una annualità di contribuzione, previa diffida e messa in mora, al 31 dicembre dell'anno in cui sia maturato lo stato di morosità, anche parziale, fermo restando il loro obbligo al pagamento dei contributi relativi all'anno in cui risultano morosi. È data facoltà al Consiglio Direttivo di fissare i termini di incasso e gestione delle morosità.

Art. 19

In presenza di gravi motivi, l'associato può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto immediato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e, qualora l'escluso non li condivida, può adire il procedimento arbitrale previsto dal presente Statuto. Nel corso del procedimento arbitrale, lo status di associato resta sospeso.

TITOLO V - ENTRATE E PATRIMONIO

Art. 20

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse finanziarie, dai beni mobili e immobili che pervengano ad essa o siano acquisiti da essa a qualsiasi titolo, da beni e diritti immateriali, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o da persone fisiche, dagli avanzi attivi di gestione.

Art. 21

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione nonché al suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 22

Gli avanzi di gestione, ove non destinati a coprire disavanzi o passività, devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 23

In nessun caso, e quindi neppure in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

Art. 24

I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione diversi da quelli previsti dal presente Statuto e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

TITOLO VI - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Tesoriere
- d) Il Revisore legale
- e) La Commissione di Garanzia.

Art. 26

Le cariche negli organi associativi sono "ad personam" e il loro esercizio non può essere delegato, salvo quanto espressamente previsto dal presente Statuto.

TITOLO VII – L'ASSEMBLEA

Art. 27

L'Assemblea degli associati è l'organo di indirizzo dell'Associazione. Le sue delibere sono sovrane.

Art. 28

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo

stesso o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal consigliere più anziano.

Art. 29

Gli associati hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria; il diritto di partecipazione e di voto è sospeso per i morosi.

Art. 30

Vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del Codice Civile.

Ogni socio ha diritto di rappresentanza con delega scritta di non più di 3 associati.

Art. 31

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vicepresidente o, in subordine, dal consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 32

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, determina le modalità di svolgimento delle proprie votazioni.

Art. 33

L'Assemblea ordinaria viene convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e della relazione di missione contenente tutte le informazioni necessarie per illustrare agli associati l'andamento della gestione di Federprofessional e le linee di sviluppo, oltre che per la nomina, l'integrazione, la sostituzione di componenti degli organi sociali e l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Art. 34

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza degli associati aventi diritto in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti; l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando presente la maggioranza degli associati aventi diritto in proprio o per delega e, in seconda convocazione, quando sia presente almeno il cinque per cento del numero degli associati aventi diritto.

Art. 35

Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputerà necessario od opportuno e lo delibererà, ovvero quando ne sia richiesta la convocazione da almeno il cinque per cento degli associati.

Art. 36

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto, è necessaria la presenza almeno della maggioranza degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione e di almeno il dieci per cento degli stessi in seconda convocazione.

Art. 37

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione, è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, il venti per cento degli stessi in seconda convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto in terza convocazione. Lo scioglimento

è comunque subordinato all'approvazione espressa di Federmanager (Giunta Esecutiva).

Art. 38

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti al momento del voto, con conteggio delle deleghe ammesse (massimo 3 per persona). Essa viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede dell'Associazione, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di riunione, nonché - entro lo stesso termine - con pubblicazione nel sito web dell'Associazione e integrata mediante invio agli associati a mezzo posta elettronica per coloro che la abbiano tempestivamente fornita.

Art. 39

L'Assemblea ordinaria:

- approva gli indirizzi di carattere generale determinati dal Consiglio Direttivo secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore legale;
- approva il bilancio di esercizio ed il piano economico preventivo dell'esercizio in corso con tutte le informazioni necessarie per illustrare agli associati l'andamento della gestione di Federprofessional e le linee di sviluppo, depositati dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'approvazione;
- delibera sugli altri argomenti eventualmente posti all'ordine del giorno.

Art. 40

Le Assemblee si svolgono con due modalità che possono essere alternative oppure contestuali, in base a delibera motivata del Consiglio Direttivo:

1. con presenza fisica, presso la sede legale e, comunque, nell'ambito del comune della sede legale;
2. in modalità telematica, su apposita piattaforma che consenta l'effettività della partecipazione attiva di ciascun associato, intendendo per tale la libera e completa manifestazione di opinione.

Le votazioni, nell'ipotesi di cui sub 1, avvengono per alzata di mano o per acclamazione, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

La verifica dei risultati delle votazioni di cui al sub 1 deve essere fatta contestualmente all'Assemblea. Le votazioni, nell'ipotesi di cui sub 2, possono avvenire anche mediante manifestazione del diritto di voto ad una pec (inviata con e-mail ordinaria o pec) appositamente dedicata o secondo modalità e tempistiche deliberate dal Consiglio Direttivo di volta in volta ed approvate dal Revisore legale.

Il diritto di voto è in ogni caso svincolato dalla effettiva partecipazione all'Assemblea. Il diritto di voto inviato alla casella pec deve essere esercitato almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea. In tal caso la segreteria, in caso di assemblea anche in presenza fisica, terrà segreti i risultati sino alla delibera assembleare in presenza.

Per la validità dei voti, saranno ritenute valide solamente le comunicazioni pervenute dall'indirizzo mail o pec dell'associato registrato nel database dell'Associazione. A tal fine, gli associati sono tenuti a comunicare all'Associazione eventuali variazioni anagrafiche o di recapito.

Il diritto di elettorato attivo può essere esercitato solo qualora sia decorso almeno un anno tra la data di iscrizione all'Associazione e la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea elettiva. L'Associazione non assume alcuna responsabilità in merito alla mancata o erronea comunicazione o acquisizione di indirizzo e-mail o pec dell'associato, tanto ordinario che aggregato, ovvero di loro modificazione, tanto con riguardo agli associati ordinari (art. 8) che agli associati aggregati (art. 9).

TITOLO VIII – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 41

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- la redazione annuale e la presentazione all'Assemblea dei bilanci preventivo e consuntivo, nei termini sopra citati; il primo accompagnato dalla nota integrativa, dalla relazione di missione e dal programma da svolgersi nel nuovo esercizio sociale;
- l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- l'individuazione degli strumenti e le attività per la realizzazione dei fini istituzionali;
- la determinazione dei contributi associativi, eventualmente diversificandone la misura con riguardo agli associati di cui all'art. 9, all'art 10 e all'art. 17;
- le proposte di modifica allo Statuto;
- l'eventuale nomina dei responsabili delle sedi periferiche e degli uffici di rappresentanza, nazionali o esteri;
- la determinazione dei compensi per i professionisti o soggetti (non membri del Consiglio Direttivo o revisorie legale in carica) incaricati di seguire specifici progetti;
- la nomina della Commissione di Garanzia, avente il compito di assicurare forme di tutela del cliente-consumatore e di curare il funzionamento di uno sportello, accessibile a tutti gli associati ed a terzi, di informazione e di gestione delle controversie e del contenzioso.

Art. 42

Il Consiglio Direttivo è l'organo collegialmente responsabile della gestione dell'Associazione ed è dotato di tutti i poteri, tanto in sede ordinaria che straordinaria, necessari per il perseguimento dello scopo sociale, nell'ambito degli indirizzi di carattere generale approvati dall'Assemblea degli associati.

Art. 43

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a sette eletti dall'Assemblea tra gli associati aventi diritto al voto; le candidature devono pervenire presso la sede dell'Associazione entro e non oltre sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, in forma scritta, anche a mezzo di posta elettronica.

Due membri del Consiglio Direttivo sono designati di diritto da Federmanager, nella sua qualità di ente promotore di Federprofessional che dovrà indicare i propri designati entro e non oltre sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; in caso di mancata designazione i due membri verranno eletti dall'Assemblea.

Art. 44

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche deleghe operative, limitate per materia e nel tempo, con eventuali connessi poteri di firma anche disgiunta dal Presidente stesso, al Vicepresidente e ad uno o più consiglieri. Il Consiglio Direttivo, in caso di esigenze particolari, può nominare un secondo Vice Presidente. L'attribuzione dei poteri viene decisa dal Consiglio Direttivo.

Art. 45

Il Consiglio Direttivo può nominare per cooptazione, nel caso del venir meno per qualunque motivo di consiglieri eletti e salva comunque la riserva a favore di Federmanager, nuovi membri del Consiglio, in misura non superiore a due. Il soggetto cooptato deve possedere tutti i requisiti richiesti per ricoprire la carica di consigliere.

La nomina per cooptazione è soggetta a ratifica nella prima assemblea ordinaria utile.

Art. 46

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso scade

alla data dell'Assemblea convocata per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno una volta ogni trimestre, anche con la modalità della videoconferenza, con preavviso scritto di almeno 10 giorni, riducibili a tre in caso di urgenza, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 47

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o quando un terzo dei Consiglieri ne chiede la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo eletto si riunisce entro quindici giorni dalla sua elezione ed è convocato dal consigliere più anziano di carica o, in caso di parità, di età.

Art. 48

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, al Vicepresidente e agli altri Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo, sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente ha pertanto pieni poteri di firma, sia nell'ambito dei rapporti associativi che nei confronti di terzi.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione, sovrintende all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 49

Il Presidente del Consiglio Direttivo è immediatamente rieleggibile per un secondo mandato. Poi potrà essere ulteriormente rieletto come presidente solo dopo un (1) mandato (anche se inferiore al triennio) e così a seguire.

Art. 50

Le riunioni sono valide se è presente, anche in videoconferenza, la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto della parte che comprende il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

Art. 51

Il Consigliere assente ingiustificato a tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica. Le giustificazioni dovranno pervenire alla Segreteria dell'Associazione, in forma scritta, anticipatamente o fino a 3 gg. dopo lo svolgimento della riunione.

TITOLO IX – IL TESORIERE

Art. 52

Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni del Consiglio, adottate in sede di approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo. Singolarmente o congiuntamente con il Presidente di Federprofessional, nei modi e nei limiti stabiliti da apposita delibera del Consiglio Direttivo, autorizza le spese e gli incassi e autorizza gli atti che comportino assunzione di impegni di carattere finanziario o di gestione delle risorse finanziarie della Federprofessional.

Art. 53

Per ciascun anno solare, il Tesoriere compila il bilancio consuntivo dell'anno decorso e lo presenta al Presidente, al Consiglio Direttivo ed al Revisore legale per la successiva approvazione. Provvede

altresì, in conformità alle direttive dei competenti organi, a predisporre il bilancio preventivo per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Revisore legale.

Art. 54

Il Tesoriere viene scelto all'interno dei membri del Consiglio Direttivo e resta in carica insieme ad esso: in caso di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, decade anch'egli dalla sua funzione.

TITOLO X - RIMBORSI ED INDENNITA'

Art.55

Al Presidente ed ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese documentate e/o il rimborso forfetario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni o dal Consiglio stesso se ratificate dal Revisore legale. Il rimborso deve coprire solo le spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 56

L'Assemblea potrà deliberare indennità specifiche da riconoscere ai consiglieri in base a maggiori attività dagli stessi esercitate in aggiunta all'ordinaria attività istituzionale di gestione, sia all'interno dell'Associazione stessa che presso terzi e/o in base a specifici progetti proposti dal Consiglio Direttivo e, nel caso di progetti presso terzi, approvati o ratificati dall'Assemblea.

Art. 57

L'indennità di cui all'art. 56 è definita dall'assemblea annualmente, sentito il parere vincolante del Revisore.

TITOLO XI - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 58

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o venir meno della maggioranza dei suoi componenti eletti. In questa ipotesi, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da tenersi nei successivi trenta giorni. Il Consiglio Direttivo, in tale caso, cura l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea.

Art. 59

Tutte le nomine a incarichi o a funzioni istituzionali previsti nel presente Statuto effettuate dal Consiglio Direttivo decadono automaticamente con la cessazione del Consiglio Direttivo e alla scadenza del mandato, ancorché anticipata rispetto alla naturale scadenza.

Art. 60

È fatto obbligo per l'Associazione stipulare a tutti i componenti del Consiglio e al Revisore legale, qualora non già stipulata, adeguata polizza assicurativa per possibili danni arrecati all'Associazione.

TITOLO XII – IL REVISORE LEGALE

Art. 61

Il Revisore legale è eletto dall'Assemblea anche al di fuori della compagine associativa, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile per un solo ulteriore periodo. La carica di revisore non è compatibile con

altre cariche od incarichi in seno all'Associazione.

Il Revisore ha la funzione di controllare la gestione amministrativa ed economico-finanziaria dell'Associazione e di verificare l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto.

Art. 62

Per l'esercizio della sua funzione, il Revisore può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto sulle deliberazioni. Ha altresì la facoltà di esaminare, in qualsiasi momento, documenti, contratti, libri e scritture contabili, chiedere informazioni ai singoli Consiglieri e compiere quanto attiene alle proprie funzioni. Il Revisore redige annualmente una relazione, da presentare all'Assemblea degli associati, con l'indicazione delle attività svolte e delle verifiche effettuate e con il giudizio in ordine alla correttezza e veridicità del bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo ed al rispetto delle norme di legge e statutarie.

Art. 63

Il Revisore deve essere iscritto al registro dei revisori legali.

Art. 64 Al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, anche un compenso non superiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e dalle tariffe professionali.

TITOLO XIII - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 65 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO XIV – CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 66

Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

Art. 67

Gli associati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro adesione associativa. Ciascuna parte provvederà a nominare il proprio arbitro nelle forme di legge. I due arbitri nominati, nomineranno il terzo arbitro. In caso di disaccordo, il terzo arbitro verrà nominato dal presidente dell'Ordine degli Avvocati, Circostrizione di Roma. Il Foro competente e la sede dell'arbitrato sarà il Foro di Roma.

Sono comunque sottratte al giudizio arbitrale e devolute alla giurisdizione ordinaria, tanto in sede di cognizione che di esecuzione, tutte le controversie inerenti al pagamento delle quote associative, dei contributi e, in genere a tutte le obbligazioni economiche a carico dell'associato per causali attinenti al rapporto associativo.

TITOLO XV – MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Art. 68

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

Art. 69

Le proposte di modifica statutaria saranno soggette al parere di Federmanager: saranno poi oggetto

di apposita Assemblea Straordinaria per l'approvazione definitiva con le modalità di convocazione e voto previste dal Titolo VII del presente statuto.

Art. 70

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Art. 71

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XVI – NORME APPLICABILI

Art. 72

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme in materia di associazioni non riconosciute contenute nel libro I del Codice Civile e nella legislazione in materia.